

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXL.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE			PAG.
	PAG.		
Congedo:			
PRESIDENTE	2006		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	2006		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza. (3764)	2006		
PRESIDENTE	2006, 2007, 2010		
TERRAGNI, <i>Relatore</i>	2006, 2007, 2009, 2010		
ARMAROLI	2007		
ANGELINO PAOLO	2007		
RAUCCI	2007, 2009		
ADAMOLI	2008		
NAPOLITANO FRANCESCO	2008, 2009		
RESTIVO	2008		
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2009		
Disegno di legge (Rinvio della discussione):			
Determinazione per l'anno 1960 del reddito di ricchezza mobile derivante dalle affittanze agrarie. (3846)	2010		
PRESIDENTE	2010		
Disegno e proposta di legge (Rinvio della discussione):			
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965. (3918);			
		BARBI e MERENDA: Esonero delle provincie e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. (3924)	2010
		PRESIDENTE	2010
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
		Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (3826)	2011
		PRESIDENTE	2011, 2012, 2017
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2011
		2014, 2015, 2016
		PEZZINO	2012, 2014, 2015, 2017
		ANGELINO PAOLO	2013, 2014, 2015
		ASSENNATO	2014, 2016, 2017
		BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2016, 2017
		ZUGNO	2017
		Norme interpretative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3775)	2024
		PRESIDENTE	2024, 2025
		MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2024

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

	PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate ai comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3842)	2025
PRESIDENTE	2025
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. (3514).	2025
PRESIDENTE	2025
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine » in Campo Marzio. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3843).	2026
PRESIDENTE	2026
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
SPADAZZI: Modifiche alla tassa per la occupazione di aree pubbliche. (3810);	
RAFFAELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi di aree pubbliche. (3818)	2026
PRESIDENTE	2026
Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):	
Riduzione della imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao. (3913);	
COLITTO: Abrogazione delle disposizioni di leggi istitutive dell'imposta erariale di consumo sul cacao in gran, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao. (Urgenza). (3438);	
CRUCIANI e GONELLA GIUSEPPE: Abrogazione delle disposizioni relative al regime fiscale del cacao. (3673)	2026
PRESIDENTE	2026
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore TRABUCCHI: Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (2546-B)	2026
PRESIDENTE	2026, 2027, 2028
ZUGNO, Relatore	2027

	PAG.
RESTIVO	2027, 2028
RAUCCI	2028
MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2028
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
PETRUCCI: Limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza. (2812)	2028
PRESIDENTE	2028
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2029

La seduta comincia alle 10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Anzilotti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che intervengono alla seduta i deputati: Merenda in qualità di presentatore della proposta di legge n. 3924 e Cruciani e Adamoli, a loro richiesta, senza voto deliberativo.

Discussione del disegno di legge: Norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza (3764).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza ».

Il Relatore, onorevole Terragni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TERRAGNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, debbo riferire su di un provvedimento che, per essere stato presentato dal Governo, e precisamente dal Ministro delle finanze, che ha provveduto alla sua stesura e che vi ha apposto la firma, risponderà certamente ad una reale esigenza.

Il disegno di legge in questione intende ammettere ai concorsi per accedere all'Accademia della Guardia di finanza i giovani che

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

non abbiano ancora conseguito il diploma di studio necessario per poter partecipare al concorso in parola.

Debbo notare che vi è, al riguardo, un precedente. Esso risale al 1950, per la verità. In quell'anno venne stabilito che potevano fare domanda per essere ammessi all'Accademia della guardia di finanza, anche coloro che, rimandati ad ottobre, avevano la speranza di conseguire in quella sessione il necessario diploma.

Mi sono voluto render ragione di questo precedente e mi è stato detto che esso fu emanato poiché vi era carenza di domande, carenza però che, nel momento attuale ed almeno per quanto riguarda la Guardia di finanza, a quanto mi consta, non esiste.

È una chiarificazione che riferisco e che mi è stata data dai competenti funzionari.

Credo non sfugga ad alcuno la inopportunità di porre sullo stesso piano dei giovani promossi e dei giovani che ancora non hanno conseguito il diploma. Pur ammettendo per i rimandati la possibilità di ottenere senz'altro il titolo di studio necessario con il presente provvedimento, in pratica, si mettono nel medesimo piano i rimandati ed i promossi.

Occorre poi tener presente che ciò pone in difficoltà coloro che sono preposti a decidere circa l'ammissione in quanto non vi è alcuna sicurezza che questi giovani conseguiranno il titolo di studio ma può darsi il caso che una ammissione, posta opportunamente in evidenza, serva di pressione onde far promuovere il giovane candidato.

Ormai sono trascorsi circa venti anni dalla fine della guerra e si deve, in ogni modo, cercare di rientrare nella normalità; se vi sono delle ragioni che richiedono che le domande di ammissione ad una Accademia, siano in maggior numero, si trovino i modi opportuni ma che siano ben diversi dall'ammettere chi ancora non è in possesso del titolo.

ARMAROLI. Il candidato è stato semplicemente rinviato ad ottobre.

TERRAGNI, *Relatore*. Comunque, non si stabilisca che ad una Accademia di Stato si possa essere ammessi, anche se non si è in possesso del titolo che potrà, se mai, essere consegnato, in un secondo tempo, ad ottobre.

Si discute tanto per affinare, per migliorare le gerarchie di dare i crismi necessari alla ammissione nei posti dello Stato, di aumenti delle retribuzioni per gli statali. Ora a me sembra che, se vi sono deficienze o carenze di domande, si studi a fondo la causa di questa carenza; si esamini con attenzione,

perché chi, essendo provvisto del titolo, non aspira a quel tale posto.

A mio giudizio — ma gli onorevoli colleghi possono naturalmente esprimere il loro diverso parere — non ritengo opportuno che si venga a creare un disagio di questo genere in chi presiede all'esame della validità delle domande di ammissione all'Accademia della Guardia di finanza.

Quindi, onorevole Sottosegretario, sono dolente di dover concludere che, in base agli elementi che ho acquisiti in riferimento a questa legge, il Relatore si dichiara perplesso circa l'accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Onorevole Terragni, sono decisamente di diverso avviso e per ragioni molto semplici. In sostanza, con il presente disegno di legge, si consente, a un giovane, di presentare domanda per l'ammissione al corso, ma lo spoglio delle domande non avverrà al momento in cui è presentata la domanda stessa ma nel momento in cui saranno prodotti tutti i documenti necessari. Ora un giovane può essere, per motivi di malattia o per altri motivi pure seri, impedito così da non poter sostenere l'esame previsto per il conseguimento del titolo di studio, a giugno. Mi pare che il disegno di legge abbia questo significato, perché l'ammissione al corso avverrà solo quando il candidato ha prodotto il titolo di studio conseguito a giugno o ad ottobre, non importa. È logico che se il candidato non avrà conseguito il diploma nella sessione di ottobre, non sarà ammesso e la sua domanda sarà dichiarata decaduta.

D'altra parte noi sappiamo che anche per altri impieghi dello Stato i candidati presentano la domanda riservandosi, poi, dopo l'espletamento del concorso, di presentare i documenti. Se i documenti non sono completi allora la prova è considerata nulla e i candidati vengono esclusi dalla graduatoria.

A me pare che escludere un candidato solo perché non ha potuto conseguire il titolo di studio in una unica sessione sia un provvedimento così drastico che francamente è opportuno modificarlo.

Per queste ragioni sono, ripeto, di avviso decisamente contrario al Relatore.

RAUCCI. Sono veramente dolente di non poter essere d'accordo con il collega onorevole Terragni, Relatore sul provvedimento, perché mi pare che le considerazioni dalle quali nascono le sue perplessità sul provvedimento stesso sono basate semplicemente in

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

relazione al periodo in cui una licenza viene conseguita, se cioè a giugno o a ottobre, facendo una discriminazione a favore degli allievi che si diplomano in unica sessione.

Chi ha avuto modo di vivere nella scuola sa che molto spesso allievi bravissimi durante il corso dell'ultimo anno di studi, posti di fronte alla commissione di Stato — con un criterio che io non ho mai condiviso e al quale mi dichiaro decisamente contrario — posti di fronte a questa commissione, dicevo, di professori estranei, che non conoscono gli allievi e spesso il particolare programma di studi che hanno svolto, si emozionano, finiscono per rendere molto meno di quanto in effetti sanno e possono essere quindi rimandati ad ottobre.

Intervengono, insomma, fattori di ordine psicologico per cui gli esami di riparazione molto spesso non hanno un valore assoluto. Lo stesso dicasi per le promozioni. Per questo, il principio che noi dobbiamo evitare è di creare una discriminazione fra alunni che hanno conseguito il diploma in una o due sessioni, favorendo i primi.

Con questa legge si vuole consentire ai candidati che aspirano ad essere ammessi al concorso e che non hanno potuto conseguire la licenza in unica sessione, di partecipare egualmente al concorso, riservandosi di presentare la documentazione completa in tempo utile.

ADAMOLI. Mi associo a quanto è stato detto dai colleghi Angelino e Raucci, perché sono contrario a dare un significato all'istituto del rinvio ad ottobre, a dargli una qualificazione che non è rispondente all'insegnamento che noi abbiamo sempre ricevuto nelle scuole.

Credo, pertanto, che il provvedimento debba essere accolto così come ci viene presentato, per motivi che rispondono anche a criteri di giustizia.

D'altra parte debbo osservare che nell'ultimo comma dell'articolo unico di questo provvedimento, è detto: « L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami ».

Non mi pare, quindi, che sussistano i pericoli indicati dall'onorevole Relatore.

Ritengo che il provvedimento debba essere approvato nel testo che ci è stato presentato.

NAPOLITANO FRANCESCO. Sono dell'avviso che in sede di concorsi banditi dallo Stato, si debba dire, all'atto del bando di

concorso, che il concorrente deve avere certi requisiti. Nel caso in esame, però, accade che il giovane che ha deciso di frequentare l'Accademia della Guardia di finanza, debba, non potendo concorrere un certo anno, rimandare la sua partecipazione all'anno successivo. In tal modo, il giovane sarebbe costretto a perdere un anno.

Vi sono giovani che hanno vocazione per tale carriera e in ultima analisi perderebbero un anno senza una reale giustificazione.

Conosco diversi casi di giovani che, non avendo potuto concorrere, hanno perso, in pratica, un anno di carriera.

È per questi motivi che sono del parere di approvare il disegno di legge in esame.

RESTIVO. Mi rendo conto dello stato d'animo che muove l'onorevole Terragni a dichiararsi perplesso circa l'introduzione di un particolare che contrasta con il rigore che si impone in un campo diretto a selezionare della capacità per servizi indubbiamente di qualità, ma a me sembra che la preoccupazione esternata dall'onorevole Relatore potrebbe essere fugata da alcuni chiarimenti che mi permetto sottoporre all'esame del Governo: che il giovane il quale vuole partecipare tra l'altro ad un concorso, possa essere ammesso in senso condizionale, in attesa del perfezionamento e del conseguimento del titolo di studio, sembra un principio rispondente ad un criterio di assoluta obiettività; vorrei dire, anche, ad un principio rispondente ad un criterio di eguaglianza dato che dovremmo chiederci perché è stato da noi adottato un certo sistema per l'ammissione alle Accademie militari e non analogo sistema per l'ammissione alla Accademia della Guardia di finanza.

Ritengo possa esservi una sola preoccupazione, che credo sia alla base della obiezione mossa dall'onorevole Relatore, quella, cioè, riguardante i tempi di svolgimento dei concorsi. Potrebbe, di fatto, verificarsi che i corsi a cui si è ammessi attraverso i concorsi comincino a svolgersi alla metà del mese di ottobre il che richiede evidentemente, che i concorsi, che, tra l'altro, implicheranno alcune prove di esame, si svolgano nel mese di settembre. Si verrebbe così a verificare una coincidenza fra gli esami con i quali il candidato perfeziona la sua maturità classica o scientifica od analogo diploma, e il concorso di ammissione all'Accademia. Comunque, si viene a determinare l'esigenza di un rinvio nell'inizio del concorso stesso.

Il presente provvedimento, quindi, che è, in sé stesso, a mio avviso, giusto ed oppor-

tuno, potrebbe diventare elemento di turbamento per lo svolgimento della normale attività relativa al reclutamento dei giovani nel Corpo della Guardia di finanza.

Se potesse esser dato alla Commissione un chiarimento, in base al quale, l'inconveniente da me prospettato, risulti senza consistenza, vorrei pregare l'onorevole Terragni di non insistere nel suo punto di vista che nasce fundamentalmente, a me pare, dalla preoccupazione che ho sopra espressa.

Forse, alla base del ragionamento dell'onorevole Relatore, vi è anche la valutazione che, mentre sembra che l'afflusso delle domande di ammissione all'Accademia della Guardia di finanza, sia normale, così da offrire la possibilità di una selezione che, evidentemente, potrebbe svolgersi con maggiore soddisfazione in una cerchia di candidati più scelti quale quella composta da coloro che conseguono il titolo necessario, al primo esame, non vi sia necessità di allargare questa cerchia ad elementi meno selezionati.

A questa considerazione risponderci che si può anche arrivare a quanto l'onorevole Relatore ritiene opportuno ma che l'esperienza dimostra che il conseguimento di un titolo di studio che avvenga in una o in due sessioni, non denuncia una maggiore o minore attitudine del soggetto che intraprende una determinata carriera.

Per le considerazioni che ho sopra esposte, vorrei pregare l'onorevole Rappresentante del Governo di fornire alcuni chiarimenti al riguardo, perché sono convinto che l'onorevole Relatore, vorrà recedere dal suo atteggiamento proprio in seguito a questi chiarimenti.

NAPOLITANO FRANCESCO. Vorrei aggiungere che tra gli elementi di valutazione non ci sono soltanto i titoli di studio. Per quanto riguarda in particolare i concorsi per essere ammessi nella Guardia di finanza vi sono ampie possibilità di valutazione e di scelta.

TERRAGNI, *Relatore*. Dal disegno di legge non risulta se la decisione delle commissioni preposte agli esami di concorso vadano al di là della sessione di esami di ottobre. Le mie perplessità sono quindi quelle esposte dall'onorevole Restivo. Vorrei però fare una domanda all'onorevole Sottosegretario: se la decisione delle commissioni va al di là delle sessioni di ottobre, perché allora fare una apposita legge? Posto che il concorso ha luogo il 15 o il 30 ottobre di ogni anno, non mi sembra necessaria una legge per regolare la materia.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della Commissione trovi larghi consensi nella Commissione stessa, mentre le sole perplessità che sono state avanzate vengono dall'onorevole Relatore, il quale, probabilmente, avrebbe desiderio di maggiori elementi di giudizio per poter formulare il suo parere favorevole. Cercherò, quindi, di illustrare le ragioni per le quali il Ministero delle finanze ha deciso di approntare questo disegno di legge e presentarlo all'esame del Parlamento.

Un primo motivo è questo: nel corpo della Guardia di finanza, come in altre Amministrazioni, del resto, specie militari, si verifica una sempre più scarsa presenza di giovani aspiranti a entrare nell'Accademia.

RAUCCI. Se permette, onorevole Sottosegretario, questa motivazione non la condividerei. Il principio è diverso, a mio avviso. Qui si tratta di una eguale valutazione del titolo di studio indipendentemente dalla considerazione della sessione in cui è stato conseguito e questo principio mi sembra giusto.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A parte il principio della eguale valutazione del diploma anche se conseguito nella sessione autunnale, non vi è dubbio che vi è l'interesse del Ministero delle finanze di favorire l'ingresso nell'Amministrazione del maggior numero di aspiranti. Allargare la possibilità di iscriversi all'Accademia, consentendo la valutazione del titolo di studio conseguito nella sessione di ottobre, significa anche allargare l'afflusso degli aspiranti.

Attualmente per far parte della Guardia di finanza, infatti, come del resto accade per l'esercito, il numero degli aspiranti è inferiore al numero che, mediamente, negli anni scorsi veniva registrato. Il fatto di non ammettere coloro che non hanno raggiunto il titolo di studio nella sessione estiva, naturalmente, aggrava questa situazione. Ecco perché l'Amministrazione delle finanze ha ritenuto di prendere in esame la materia attraverso un giusto provvedimento.

La stessa cosa si verifica, d'altra parte, per le Accademie militari, in base alla legge 9 giugno 1950 numero 449.

Vi è una ragione concreta, quindi, che consiglia la presentazione di questo disegno di legge. D'altronde, il disegno di legge stabilisce che l'aspirante il quale, ottenuta l'ammissione con riserva di presentare il titolo di studio, non riesce a conseguire il titolo stesso, vede annullare la possibilità di entrare nell'Accademia.

Si potrebbe obiettare, a questo punto, che sarebbe bastato spostare il termine prescritto dalla legge circa la presentazione, nei termini utili, della domanda, cioè dopo ottobre, ma così facendo noi andremmo incontro a una modifica piuttosto profonda di tutto il sistema.

Invece noi lasciamo la possibilità, alla Guardia di finanza, di poter istruire tutte le varie domande e fare l'esame che di esse deve essere fatto, lasciando in sospeso, solo per coloro che debbono raggiungere la maturità classica o scientifica nella sessione autunnale, la valutazione di questo titolo se sarà conseguito al momento opportuno.

D'altra parte, il disegno di legge in esame è stato concordato con il Comando generale della Guardia di finanza che lo ha caldeggiato. Il Ministero delle finanze, non avrebbe presentato il provvedimento se la Guardia di finanza non avesse fatto presente la situazione prospettata, che cioè le domande dei candidati i quali non hanno conseguito nella sessione estiva il titolo di studio richiesto non potevano partecipare ai concorsi per entrare in Accademia.

Ritengo che tale preoccupazione non possa sussistere dal momento che il Comando generale della Guardia di finanza suggerisce, attraverso il disegno di legge in esame la modifica della legge che in questo momento governa l'ammissione alla Accademia della Guardia di finanza.

Ritengo anche che, data la necessità di una selezione più accurata tra molti e non tra pochi aspiranti, il valutare anche coloro che conseguiranno nella sessione autunnale il titolo di studio, sia un vantaggio per la Guardia di finanza.

È in base alle considerazioni sopra esposte, che raccomando il provvedimento alla approvazione della Commissione.

TERRAGNI, *Relatore*. Sentite le dichiarazioni del Governo, il Relatore si dichiara favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

«In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro per le finanze di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia della guardia di Finanza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non

abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purché possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Determinazione per l'anno 1960 del reddito di ricchezza mobile derivante dalle affittanze agrarie (3846).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione, per l'anno 1960 del reddito di ricchezza mobile derivante dalle affittanze agrarie ».

Poiché non è ancora pervenuto a questa Commissione il parere della Commissione Bilancio, ritengo di dover proporre il rinvio della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (3918); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbi e Merenda: Esonero delle provincie e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni (3924).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi Paolo e Merenda: « Esonero delle provincie e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e

di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, ritengo di dover proporre il rinvio della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (3826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, è di una chiarezza estrema per cui sarei tentato di rinviare gli onorevoli componenti della Commissione a quella relazione.

Desidero, però, in sintesi, porre in rilievo alcuni aspetti fondamentali del provvedimento e gli scopi principali che il disegno di legge stesso si propone.

Primo scopo del disegno di legge è quello di livellare il trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari al trattamento praticato agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in virtù delle disposizioni contenute nelle leggi 14 aprile 1955, n. 379 e 5 dicembre 1959, n. 1077.

Con ciò viene a essere risolto in forma autonoma ed organica il problema dei sanitari condotti, che, insoddisfatti del proprio trattamento, con insistenza chiedevano la fusione delle due casse.

Fusione, però, che non rappresenterebbe l'*optimum*, in quanto aggraverebbe talune posizioni acquisite. L'articolo 1 prevede lo spostamento dal 1° gennaio 1957 al 1° gennaio 1958 della data da prendere a base per la liquidazione del trattamento di quiescenza per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1961, dettando i criteri per la determinazione della retribuzione annua dif-

ferenziale costante da attribuire per il servizio anteriore al 1° gennaio 1958.

Con l'articolo 2 si stabiliscono nuovi minimi di pensione e sebbene, non diano specifici miglioramenti, anche le norme contenute negli articoli 3 e 4 sono importantissime e prevedono alcuni casi particolari di riconoscimenti di servizi ai fini pensionistici.

L'articolo 5 è importantissimo in quanto contempla la obbligatorietà della iscrizione alla Cassa per gli assistenti e gli aiuti degli istituti ospedalieri. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 riguardano la perequazione delle pensioni in atto al livello del nuovo trattamento previsto. All'articolo 12, invece, si risolve una questione che è stata finora lungamente dibattuta. L'articolo 13 e l'articolo 14, tratta a mio avviso, una questione fondamentale. Si tratta della questione dei medici ospedalieri che vorrebbero passare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, stante le differenze di trattamento, passaggio che non può essere giustificato ora che il trattamento invece è stato perequato.

Peraltro, un tale passaggio minerebbe alle fondamenta le basi tecniche che consentono l'esistenza del rapporto tra oneri e entrate per la Cassa per le pensioni ai sanitari.

Vorrei a questo punto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'articolo 15 che riguarda la questione dello straordinario.

Ritengo che l'articolo 15 debba essere soppresso in quanto la questione dello straordinario è stata già risolta in forma più favorevole e fino al dicembre 1965 anziché al dicembre 1964 come l'articolo 18 del disegno di legge (atto Camera n. 3439), che è già stato approvato da noi e che è ora all'esame del Senato, prevede.

L'articolo 16 prevede la soppressione della Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, attribuendo alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, i compiti e il patrimonio della predetta Cassa di previdenza e l'articolo 17 stabilisce le aliquote ai fini dell'attribuzione per parti delle spese di amministrazione sostenute dagli Istituti di previdenza a ciascuna delle quattro Casse pensioni amministrate dagli Istituti stessi.

Come ho detto all'inizio, il disegno di legge è ben congegnato, sia dal punto di vista giuridico, tenuto conto delle diversità delle categorie, sia dal punto di vista tecnico attuariale. Con il presente disegno di legge si viene a stabilire un equilibrio nella Cassa

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

per la pensione ai sanitari in relazione alla situazione tecnico finanziaria della Cassa stessa.

Di ciò riferiscono anche i dati relativi ai miglioramenti concessi dal primo gennaio 1961 con oneri che comportano una spesa maggiore di 34 miliardi e cento milioni.

Per questi motivi sono completamente d'accordo, tranne per l'articolo 15, sull'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PEZZINO. Sulla materia di cui al disegno di legge attualmente al nostro esame, sono, dinanzi al Parlamento ancora due proposte di legge, una che reca il n. 160 ed è stata presentata il 26 luglio 1958 dai deputati Pino ed altri, l'altra reca il numero 2955 ed è stata presentata il 23 aprile 1961 dai deputati Romano Bruno e Colitto.

È da lamentare che la discussione oggi iniziata avviene in una situazione particolare poiché il disegno di legge è al nostro esame in sede legislativa mentre i provvedimenti di iniziativa parlamentare sono di fronte alla nostra Commissione in sede referente.

Il giudizio che viene da noi dato sul disegno di legge è che esso rappresenta un avvicinamento delle condizioni degli iscritti alla Cassa per le pensioni per i sanitari a quelle praticate dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali, ma non costituisce una completa perequazione.

È cosa, questa, molto importante, della quale non si può non tener conto poiché il provvedimento riguarda un totale di circa 20.000 persone: i medici provinciali e comunali addetti ai laboratori d'igiene e di provinciali e comunali, i medici addetti ai laboratori di igiene e di profilassi, agli ospedali psichiatrici, agli ospedali provinciali, ai consultori e dispensari antitubercolari; i medici addetti agli uffici comunali d'igiene, agli ospedali municipali, i medici condotti, i veterinari, le ostetriche.

Si tratta, dicevo, di circa 20.000 persone interessate alla soluzione di questo problema che è dinanzi al Parlamento già da parecchi anni ed alla cui attenzione è stato ripetutamente sottoposto. Infatti, anche nella precedente legislatura, venne presentata alla Camera una proposta di legge, la n. 2427, presentata nel luglio 1956 ed altre proposte furono presentate al Senato.

In questa legislatura, sono state presentate alla Camera le già citate proposte n. 160 e 2955 e al Senato la proposta n. 32 d'iniziativa del Senatore Benedetti.

Questo moltiplicarsi di proposte di legge presentate nelle due ultime legislature, dimostra come il problema sia importante e sentito dalle categorie interessate che esercitano pressioni sul Parlamento perché si giunga ad una soluzione più adeguata che non quella prevista secondo l'attuale disegno di legge.

Il fatto è che esiste una seria disparità di trattamento fra i sanitari dipendenti dagli enti locali e gli altri funzionari pure dipendenti dagli enti locali.

Infatti, i sanitari iscritti alla Cassa per la pensione ai sanitari pagano un contributo maggiore di quello dei funzionari dei ruoli amministrativi e tecnici, ma percepiscono una pensione minore dei loro colleghi amministrativi e tecnici, il che fa già vedere come vi sia una ineguaglianza di trattamento del tutto incomprensibile.

Per esempio, per quanto riguarda il diritto al godimento della pensione, gli impiegati ed i salariati in qualità di ex dipendenti dagli enti locali, percepiscono la pensione in base agli anni di servizio ed alla retribuzione annua contributiva ed in tal modo è minore il versamento. Per quanto riguarda il contributo che è dovuto per la pensione ai sanitari, è più alta la quota sia per la parte che è compito dell'Ente versare, sia per la parte che riguarda direttamente i sanitari.

Quali sono i motivi di questa disparità di trattamento? Motivi giuridici non ve ne sono perché lo stato giuridico dei due gruppi di funzionari è identico; ambedue gli stati giuridici sono fondati su di un organico, su di un ordinamento gerarchico e su di un trattamento di stipendio che è in relazione al grado. Inoltre questa differenza non sussiste per altri sanitari i quali sono in condizioni analoghe come, per esempio, i sanitari dipendenti dallo Stato e da Enti statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'INAIL, dall'INAM ecc. Non esiste differenza tra i medici dipendenti da quegli istituti e gli impiegati ed i funzionari amministrativi dipendenti dagli istituti stessi. Perché, quindi, si deve continuare a mantenere una differenziazione solo per quanto riguarda i sanitari dipendenti dagli enti locali?

I veri motivi, di ordine tecnico, si riducono ad uno solo, in fondo: al fatto che gli iscritti alla Cassa per la pensione ai sanitari sono in numero relativamente esiguo rispetto agli iscritti alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali.

Le cifre di cui dispongo sono un poco approssimative ma dicono che gli amministrativi iscritti all'INADEL sono 380.000 men-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

tre i sanitari sono 21.000; anche per quanto riguarda le pensioni, mentre le pensioni per il primo gruppo, erogate attualmente, sono 78.000 le altre, quelle del secondo gruppo, sono 8.000.

Questi motivi di ordine tecnico sono quindi i soli che hanno giustificato in passato il trattamento di minor favore nei riguardi dei sanitari.

Ora, di fronte ad una giusta richiesta di equiparazione che le categorie, insistentemente, avanzano, credo che non ci sia possibile rimanere indifferenti e che si dovrà fare, da parte nostra, ogni sforzo per riuscire a realizzare una fusione dei due Istituti attualmente esistenti, attraverso la soppressione della Cassa pensioni per i sanitari ed il passaggio alla Cassa pensioni dipendenti degli Enti locali, di tutti i compiti, attività e passività, debiti e crediti, beni mobili ed immobili, titoli e somme liquide che costituiscono il patrimonio della stessa Cassa per le pensioni ai sanitari.

Questo richiederà dei calcoli attuariali che non sono in grado di fare, ma il Ministero potrebbe facilmente approntarli per vedere come stiano le cose e, d'altra parte, nell'articolo 16 del disegno di legge in esame si propone, per una categoria, proprio questa misura di soppressione dell'attività della Cassa per i sanitari e di inserimento dei relativi iscritti nella Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali. Ed infatti all'articolo 16 è detto che viene soppressa la Cassa di previdenza per il personale aggiunto del Catasto e dei servizi tecnici di finanza e che i suoi compiti, attività e passività vengono attribuiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Perché questo che viene fatto per un'altra categoria non si può fare per i sanitari?

D'altra parte, le condizioni di questa categoria, non sono delle più felici. A parte alcuni gruppi che vivono nelle grandi città, si tratta di persone, che, in genere, vivono nei piccoli paesi, in condizioni di serie difficoltà; la maggior parte di loro non sono autorizzati ad esercitare la libera professione e anche quando la esercitano, l'enorme lavoro derivante dalla estensione della assistenza mutualistica, che in sé è un fatto positivo, riduce e dimensiona la clientela così che si è reso nullo o quasi, il reddito che può derivare loro dal libero esercizio della professione. Inoltre, vi è un notevole numero di nuovi concorrenti e questo fatto ritarda la formazione della famiglia del sanitario che, di conseguenza, quando va in pensione, aven-

do il sanitario, generalmente, formato molto tardi la sua famiglia è ancora a suo completo carico o quasi. Per questi motivi, quindi, sulla categoria incide molto l'entità della pensione.

D'altra parte, anche a motivo di questo lavoro nei piccoli centri, i sanitari incontrano difficoltà anche nella istruzione dei loro figli, che devono mandare in centri spesso lontani.

Tutte queste considerazioni ci sembrano molto importanti e tali da dover essere prese in esame dalla nostra Commissione ai fini di questo miglioramento del trattamento pensionistico.

Per questi motivi noi dovremmo tendere, in Italia, all'unificazione degli istituti di previdenza, facendo lo sforzo massimo in proposito. Se non si dovesse arrivare all'unificazione occorre giungere, almeno, al parziale raggruppamento degli istituti previdenziali.

ANGELINO PAOLO. Le due proposte di legge di cui ha parlato il collega Pezzino, prospettano una soluzione drastica quanto mai: la unificazione della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali e quella per le pensioni dei sanitari. Perché? La ragione è semplice, mentre la Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali ha dei mezzi abbondanti, in virtù dell'abbondanza dei contributi che sono stati versati, in buona parte, dagli enti locali, la Cassa dei sanitari si trova, invece, in condizioni precarie.

Dobbiamo considerare che il rapporto tra iscritti e pensionati, alla Cassa sanitari, è veramente disastroso; risulta che i sanitari iscritti alla Cassa pensione sanitari, fino al 1958, come risulta dalla proposta di legge n. 2955, sono 21 mila, mentre gli impiegati e salariati degli enti locali iscritti alla Cassa pensioni enti locali sono, alla stessa data 362 mila. Per contro i pensionati sanitari erano 8.190 contro 72 mila pensionati già impiegati degli enti locali. I rapporti tra pensionati ed iscritti sono quindi molto diversi ed infatti i pensionati sono il 39 per cento degli iscritti alla Cassa per i sanitari e il 19 per cento degli iscritti alla Cassa per i dipendenti dagli enti locali.

È vero che dobbiamo tendere a dare la miglior pensione possibile a tutte le categorie di lavoratori, ma per i dipendenti degli enti locali la questione è ben diversa, nel senso che una certa situazione favorevole per altre categorie è data, oltretutto dalla massa di contributi, anche dal fatto che le pensioni sono state rivalutate varie volte. Una iniziativa a favore dei sanitari era dunque necessaria, perché recentemente la Cassa pen-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

sioni ai sanitari ha fatto sapere di non poter far fronte agli oneri. Ma la domanda che bisogna porsi è questa: come potrà adesso, con questo disegno di legge la Cassa stessa far fronte a questi maggiori oneri?

Questo è l'interrogativo che maggiormente ci preoccupa. È vero quanto ha testé detto l'onorevole Pezzino, ma è anche vero che, con questo nuovo disegno di legge, mi pare che in alcuni casi i medici e i sanitari vengono a percepire qualcosa di più di quanto percepirebbero come stipendio. Ora diciamolo chiaramente: dal lato contributivo i dipendenti degli enti locali pagano in conto pensione, il 5,89 per cento della retribuzione, se non vado errato, mentre invece i medici pagano il nove per cento. Ma ci siamo mai chiesti quante ore di servizio prestano i sanitari, nei comuni? Nel comune dove io risiedo è stato necessario istituire un ambulatorio nel palazzo comunale perché il medico possa essere a disposizione almeno un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora al giorno, per l'assistenza. E inoltre, è stato detto che questi sanitari non possono esercitare la libera professione. La verità è un'altra. Se il divieto di esercitare la libera professione esiste per il medico condotto, non così è invece per gli altri sanitari.

Non è così, infatti, per l'ufficiale sanitario. E andiamo a vedere, alla fine del mese, quanto guadagnano questi medici per le loro prestazioni, per cui sovente riescono a raddoppiare lo stipendio! Il medico condotto poi provvede all'assistenza sanitaria che nella sua ampiezza, va gradatamente diminuendo, per via dell'assistenza dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.A.D.E.L., dell'E.N.P.A.S. Noi dobbiamo qui renderci conto, una volta per tutte, che in Italia si è arrivati a questo, che anche un primario ha, negli ospedali, il proprio studio privato per visite private.

ASSENATO. Questo non influisce sulla soluzione del problema delle pensioni ai sanitari, che rimane tale e quale.

ANGELINO PAOLO. Ma io intendevo parlare anche dello svantaggio di una maggiore contribuzione, svantaggio compensato largamente da altri vantaggi, alcuni dei quali ho voluto citare.

Quello che è grave e che crea perplessità, è che la Cassa pensioni ai sanitari, oggi, non può fare fronte a questi maggiori oneri. Con questo disegno di legge noi tentiamo di andare incontro alle enormi difficoltà della stessa Cassa, e io prevedo che qualche miglioramento sarà apportato. Restano comunque i vantaggi che i sanitari hanno nei confronti

degli impiegati amministrativi, i quali debbono prestare 42 ore lavorative settimanali.

Infatti l'orario di lavoro è per gli amministrativi di 42 ore settimanali ed è ancora di 48 ore settimanali per i salariati. Per i sanitari, invece, il lavoro diminuisce dato il continuo ridursi del numero degli assistiti a carico del comune in dipendenza dell'estendersi delle varie forme di assistenza.

Sono d'accordo sulla concessione dei miglioramenti perché, i sanitari, quando arrivano ad età pensionabile vengono a perdere anche tutti i proventi extra ed il distacco tra il periodo di attività e il periodo di pensione, è, dal punto di vista economico, più forte che non per gli impiegati. Comprendo anche che vi è la questione che in generale, il medico comincia più tardi la carriera ma, in effetti se da un lato vi sono benefici, dall'altro vi sono svantaggi.

Quel che penso è che questa Cassa, molto probabilmente, non potrà andare avanti perché non so quale affidamento possa farsi sui calcoli attuariali fatti.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. I calcoli sono stati fatti bene.

ANGELINO PAOLO. Rammento i calcoli a suo tempo fatti per le pensioni ai coltivatori diretti, calcoli che abbiamo visto come siano stati fatti perché i pensionati si sono raddoppiati, triplicati, quadruplicati e di conseguenza gli oneri sono saliti in proporzione e da questa constatazione ha tratto delle conclusioni sul valore dei calcoli attuariali.

Ecco i motivi per cui ho delle serie perplessità sul disegno di legge.

Se si vogliono fondere le due Casse vi sono due ostacoli. Il primo è costituito dalla contrarietà dei funzionari della Cassa pensioni sanitari. Diciamo come stanno le cose!

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non solo i funzionari ma anche gli interessati sono contrari all'unificazione!

ANGELINO PAOLO. Da un lato, dicevo, ci sono i funzionari della Cassa che non vogliono l'unificazione, dall'altra parte mi pare vi sia anche la resistenza dei dipendenti degli enti locali.

PEZZINO. Una resistenza non giustificata!

ANGELINO PAOLO. Lo riconosco, anche perché mi pare che la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali abbia a disposizione mezzi che sono veramente ingenti dato che sugli enti locali sono stati addossati oneri veramente imponenti.

Lo Stato non paga tanto, per le pensioni ai propri dipendenti!

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

Ma la perplessità maggiore risiede proprio nel fatto che la Cassa per le pensioni ai sanitari versa già in stato deficitario e non si comprende come potrà reggersi dopo che saranno apportati i miglioramenti in esame.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Si tratta di calcoli attuariali eseguiti dagli Istituti di previdenza.

ANGELINO PAOLO. I calcoli sono stati fatti dagli stessi funzionari della Cassa pensioni ai sanitari i quali hanno certo interesse a fare dei calcoli che quadrino con certe loro prospettive.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. No, i calcoli sono stati fatti, ripeto, dagli Istituti di previdenza.

ANGELINO PAOLO. Rimango al riguardo con molta perplessità. Pongo poi la domanda se è vero o no che la Cassa per i sanitari è in condizioni difficili malgrado quel credito di 6-7 miliardi che esiste nei confronti dello Stato (che, tra l'altro, era già intervenuto per dare un notevole contributo) e se è vero o no che, con questi miglioramenti, le condizioni della Cassa si aggraveranno.

Concordo sulla opportunità di concedere i miglioramenti alle pensioni, altrimenti la situazione di questi sanitari quando andranno in pensione sarebbe veramente grave ma dobbiamo preoccuparci delle conseguenze che subirà la Cassa pensioni per i sanitari in relazione ai miglioramenti stessi.

Con la soppressione della Cassa per i sanitari e la conseguente unificazione alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, invece, i mezzi necessari per apportare i miglioramenti alle pensioni sarebbero assicurati con i fondi dell'altra Cassa pensioni che sono doviziosi grazie ai vari cespiti di cui la predetta Cassa gode.

Con la fusione delle due Casse si avrà la certezza di poter trovare i mezzi necessari per sopperire ai miglioramenti proposti; in caso diverso, dovremmo prevedere l'approvazione, a non lunga scadenza, di un disegno di legge che dia un contributo di alcuni miliardi alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

Desidererei che tali dati ci fossero portati e non si dicesse semplicemente: dovete credere che questa Cassa sarà in grado di far fronte ai maggiori oneri. Personalmente ne dubito e ritengo che il problema debba essere studiato a fondo ed a noi si debba quindi dare la possibilità di controllo, perché se avremo i calcoli di cui si è detto, potremo, se del caso, farli controllare da esperti. In tal modo non soltanto saremo sicuri di avere ben legiferato, ma potremo dire di essere certi

che tra qualche anno non ricadrà sullo Stato un onere di 8-10 miliardi per colmare il *deficit* della Cassa. E non sarebbe la prima volta che ciò avverrebbe perché già 8 miliardi di lire ha dovuto concedere lo Stato alla Cassa per le pensioni ai sanitari ma con gli aumenti previsti, l'intervento dello Stato sarà dell'ordine dei 10, 12, 15 miliardi di lire.

Questo è il problema che ci dobbiamo prospettare e, mentre siamo d'accordo nel concedere i miglioramenti di cui trattasi, dobbiamo assicurarci che sia effettivamente possibile concederli onde la Cassa per le pensioni ai sanitari non abbia a peggiorare la propria situazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'onorevole Pezzino, nel suo intervento ha chiesto in sostanza la fusione delle due Casse.

Mi rendo conto che questa istanza poteva essere valida prima che venisse emanata la legge n. 87 del 1958 che ha già ravvicinato i trattamenti di quiescenza delle due categorie ed ha introdotto il concetto della misura di pensione in relazione al trattamento economico e non solo agli anni utili di servizio.

Successivamente alla presentazione delle proposte di legge di cui si è parlato, è intervenuto il disegno di legge ora in esame che rappresenta, a mio avviso, l'*optimum* per quanto riguarda le esigenze della categoria interessata. La fusione, infatti, lascerebbe insoddisfatti gli interessati ed anzi, aggraverebbe la posizione acquisita, nella Cassa pensioni per i sanitari, specialmente dai medici ospedalieri a bassa retribuzione, senza tener conto che occorre considerare la diversità dello sviluppo della carriera economica, esistente tra i sanitari ed i dipendenti amministrativi.

È risaputo che, di fronte ad una carriera dinamica degli amministrativi, ve ne è una molto limitata dei sanitari.

Il disegno di legge stabilisce dei minimi e, nel caso che i due enti venissero fusi, i sanitari ne avrebbero un sicuro svantaggio.

Ma l'onorevole Angelino parte da un altro punto di vista, si domanda, cioè, come possa la Cassa per i sanitari far fronte a questi miglioramenti. Di fatto, le categorie interessate sollecitano l'approvazione del disegno di legge nel testo a noi sottoposto, senza emendamenti, quindi, da queste dichiarazioni si evince che esso rappresenta il massimo che possono ottenere.

PEZZINO. Ho ricevuto lettere che si esprimono in senso contrario.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'onorevole Angelino si preoccupa del modo di far fronte ai miglioramenti previsti.

Praticamente vi è una norma diretta a rendere obbligatoria per gli aiuti ed assistenti ospedalieri, l'iscrizione alla Cassa pensioni per i sanitari e ciò aumenta le possibilità economiche di questa Cassa. Di questo è stato tenuto conto nei calcoli attuariali eseguiti da funzionari degli Istituti di previdenza, funzionari di valore, che hanno vagliato tutti i riflessi dell'applicazione di questa legge.

Nell'interesse dei sanitari, quindi, ritengo che il disegno di legge in esame debba essere approvato ed integralmente, in quanto le proposte di legge di iniziativa parlamentare erano state formulate in assenza del disegno di legge in esame; essendo intervenuto quest'ultimo, le proposte di legge sono praticamente superate.

Non concordo quindi né con le tesi esposte dall'onorevole Pezzino né con quelle esposte dall'onorevole Angelino al quale rispondo che i calcoli attuariali sono stati fatti accuratamente, e da essi risulta che si può far fronte con la massima sicurezza alle maggiori necessità derivanti dai previsti miglioramenti.

ASSENNATO. Noto una contraddizione che non possiamo nasconderci. Anche l'onorevole Relatore ha detto che la situazione della Cassa pensione dei sanitari è se non grave almeno difficile; in questa situazione, la nostra Commissione si appresta ad approvare un provvedimento che aumenta le pensioni. Il nostro dovere, come legislatori, è di assicurarci che la Cassa per le pensioni ai sanitari possa far fronte a questi maggiori oneri.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ho già detto come ciò sia possibile.

ASSENNATO. Su questo punto è stato accennato che sono intervenuti dei calcoli fatti da tecnici i quali hanno creato un piano tale da dare tranquillità per non creare delle modificazioni nella situazione attuale.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ho aggiunto che, nel disegno di legge in esame, vi è una norma che prescrive per gli aiuti e gli assistenti ospedalieri come pure per i medici igienisti, l'iscrizione alla Cassa pensioni sanitari.

ASSENNATO. Come legislatori, dobbiamo, una volta tanto, avere una relazione che ci illustri con poche parole come la Cassa per le pensioni ai sanitari, aumentando le prestazioni, verrebbe a trovarsi in condizioni mi-

gliori. Mi pare non sia un diritto, ma un dovere, quello di conoscere queste cose perché sono state fatte affermazioni di notevole interesse.

Tra l'altro questo fatto non significa eliminazione del problema fondamentale della fusione delle Casse. Ci dobbiamo rendere conto se, allo stato attuale, possiamo decidere con piena conoscenza di causa. Non siamo ora nella piena conoscenza di quegli elementi che ci diano la certezza di legiferare con completezza; dobbiamo sempre, in materia contabile, giurare su qualcosa che manca alla discussione se non possiamo controllare questi dati.

Presento quindi formale istanza perché la Presidenza della Commissione, rinviando la discussione del provvedimento, voglia assicurare a noi una breve relazione da parte degli organi nominati così da poter vedere come questa Cassa pensioni potrà sopportare gli aumenti delle pensioni.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. In effetti presumevo di aver già risposto alle eccezioni formulate, quando ho detto che la fusione delle Casse danneggerebbe i sanitari data la particolare struttura della carriera ed ho anche detto che, tutto sommato, i sanitari ottengono, con il disegno di legge, l'*optimum*. Ho anche detto che i calcoli attuariali sono stati eseguiti in base alle norme di cui al disegno di legge secondo cui, per obbligo, un numero cospicuo di altri sanitari viene iscritto alla Cassa così che tali sanitari debbono dare il loro contributo alla stessa Cassa; quindi, in effetti, una relazione, su tale argomento, già è stata fatta; ci potrebbe essere solamente una relazione tecnica, ed allora dovremmo avere qui delle cifre. L'unica cosa che manca è una relazione tecnica nel senso stretto della parola che ci informi dal punto di vista contabile.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro si associa alle considerazioni generali espresse dall'onorevole Relatore.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Angelino, rilevo che la disponibilità risultante dall'aggiornamento del bilancio tecnico della Cassa per i sanitari, al 1° gennaio 1961 risulta un ammontare sufficiente a coprire i maggiori oneri previsti, e consente anzi una garanzia residua.

La questione sollevata dall'onorevole Assennato è più vasta, nel senso che la Commissione dovrebbe avere degli studi attuariali tali da poter consentire un quadro della situazione.

La questione non è stata studiata soltanto dagli organi ministeriali ma da una commissione composta dai rappresentanti dei vari Ministeri e delle varie organizzazioni, commissione che l'11 aprile di quest'anno, ha consegnato quei dati che hanno portato alla emanazione del disegno di legge ora in esame.

Se l'onorevole Presidente e la Commissione lo riterranno necessario, il Ministero non ha difficoltà a reperire questi dati.

Se l'onorevole Presidente e la Commissione lo ritengono opportuno, il Ministero del tesoro non ha difficoltà a raccogliere quei maggiori elementi di fatto da sottoporre all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Occorrerebbe completare l'articolo 15.

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Di cui è proposta la soppressione.

ASSENATO. Se l'onorevole Sottosegretario assicura che la relazione dei tecnici è stata controllata e che essa dà la certezza che la Cassa non verrà a trovarsi in difficoltà, non insisto nella mia proposta sospensiva.

ZUGNO. Vorrei osservare, onorevole Presidente, che non si tratta solo di uno studio, ma si tratta di un bilancio tecnico, di un documento pubblico di cui tutti possono prendere conoscenza. E proprio da questo bilancio tecnico che è alla base di ogni attività da parte delle Casse di previdenza, risulta una disponibilità di 34 miliardi. Mi sembra che la copertura del maggiore onere possa essere garantita con le nuove imposizioni di cui al contenuto del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di rinvio della discussione è stata ritirata, procediamo nei nostri lavori.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

All'articolo 1 gli onorevoli Pezzino, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Raffaelli, Grilli Giovanni e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento:

« La Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari è soppressa. Gli iscritti, i pensionati e gli iscrivendi della soppressa Cassa passano con i loro diritti e doveri alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e l'intera gestione della soppressa Cassa dei sanitari, con l'attivo ed il passivo, con i debiti e i crediti, con i beni mobili ed immobili, con i titoli e le somme liquide passa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

I contributi di pensione a vantaggio dei sanitari saranno versati dagli Enti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nella stessa proporzione e con le stesse modalità di quelli degli altri dipendenti degli Enti locali stessi, rapportati allo stipendio fisso annuo di lire 1.500.000 e ad altro migliore trattamento economico personale goduto dai sanitari.

La liquidazione delle pensioni e l'aggiornamento delle pensioni già liquidate ai sanitari saranno fatte dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, con le stesse modalità che per gli altri impiegati degli enti locali, riferendosi al trattamento economico di cui all'articolo 2 ».

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sostanzialmente sono contrario a questo emendamento, che l'onorevole Pezzino ha sufficientemente illustrato nel corso del suo precedente intervento. Questo emendamento viene a capovolgere quella che è la sostanza stessa del disegno di legge. L'accettazione di esso porterebbe a una situazione che non potrebbe essere certamente risolta con questo provvedimento. Nel caso l'onorevole Pezzino dovesse insistere sul suo emendamento, sarò costretto a chiedere un rinvio della discussione, per meglio approfondire questa materia.

PEZZINO. Noi non abbiamo nessuna intenzione di prolungare la discussione di questo provvedimento, anche perché sarebbe una nostra preoccupazione grave che questo provvedimento non avesse un celere iter. Ritiro pertanto il mio emendamento invitando l'onorevole Sottosegretario a studiare meglio, di concerto con gli organi del Ministero, il problema che con il mio emendamento ho voluto richiamare all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pezzino ha ritirato l'emendamento proposto all'articolo 1, e poiché agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, non risultano presentati emendamenti, pongo successivamente in votazione tali articoli dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1961, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale e della integrazione di tale rendita previste, rispettivamente, dalla lettera b) dell'articolo 4 e dal comma secondo dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, la retribuzione annua differenziale

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

costante di cui all'articolo 6 della legge stessa si attribuisce considerando la retribuzione al 1° gennaio 1958 ed applicando i coefficienti della tabella *E* unita alla presente legge per i servizi resi anteriormente alla data predetta, ancorché si tratti di periodi ammessi a riscatto o di servizi militari riconosciuti, in relazione a domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dal precedente articolo:

a) la rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora sussista il diritto a pensione, in nessun caso può essere considerata in un importo inferiore a quello indicato, in relazione agli anni di servizio utile, nella tabella *F* unita alla presente legge;

b) per i casi di pensioni indirette di privilegio e di reversibilità di pensione diretta di privilegio, quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la rendita vitalizia di cui alla lettera a) del citato articolo 4 è reversibile nella sua interezza;

c) il complessivo trattamento di pensione indiretta o di reversibilità in nessun caso può essere inferiore a lire 195.000 annue oppure a lire 263.800 annue qualora si tratti di reversibilità di pensione di privilegio nei casi di morte del sanitario per evento diverso da quello indicato alla lettera b).

(*È approvato*).

ART. 3.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1958 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1° luglio 1958 in poi, si considera efficace purché le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da regolamenti organici.

(*È approvato*).

ART. 4.

Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1° gennaio 1958, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come retribuzione annua differenziale quella determinata ai sensi del precedente articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

La riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma del citato articolo 34 è estesa ai servizi resi dal 1° giugno 1955 al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della presente legge in qualità di medico assistente od aiuto degli Istituti ospedalieri.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1960 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1961, in base alle norme contenute negli articoli 1 e 2.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nei precedenti articoli 1 e 2.

Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1° gennaio 1961, la riliquidazione prevista dall'articolo 6 e dal precedente comma, qua-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

lora si tratti di pensione indiretta o di reversibilità, si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.

(*E approvato*).

ART. 8.

Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'articolo 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come data di cessazione dal servizio del sanitario quella del 1° gennaio 1958 e si attribuisce come retribuzione annua contributiva a tale data quella risultante dall'applicazione delle norme contenute nei commi seguenti.

Per ogni sanitario, si considerano gli stipendi annui pensionabili riferiti alla data di effettiva cessazione, al 1° gennaio dell'anno di cessazione, al 1° gennaio dei due anni precedenti la cessazione ed inoltre al 1° gennaio 1953 qualora la cessazione sia avvenuta nel biennio 1956-57. Nel caso di temporanea assenza dal servizio, agli stipendi predetti si sostituiscono quelli riferiti alle date di presenza in servizio immediatamente anteriori.

In luogo dello stipendio annuo pensionabile, si considera la retribuzione annua contributiva definita dalla prima parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora occorra riferirsi ai sensi del comma precedente a date che cadano nell'anno 1957.

Per ogni sanitario, gli stipendi annui pensionabili di cui al comma secondo che siano anteriori al 1° gennaio 1957, considerati in nessun caso superiori agli importi massimi previsti, in relazione all'epoca di riferimento degli stipendi stessi, dalla tabella G unita alla presente legge, si moltiplicano per i relativi coefficienti di adeguamento indicati nella medesima tabella G in corrispondenza alla menzionata epoca ed al servizio utile a pensione.

Ad ogni sanitario si attribuisce come retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958 contemplata dal primo comma l'importo che risulta più elevato tra gli stipendi annui pensionabili adeguati ai sensi del comma precedente e le eventuali retribuzioni annue contributive di cui al comma terzo, considerato, però, con l'applicazione delle norme più favorevoli contenute nella seconda parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

(*E approvato*).

ART. 9.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1° gennaio 1961 in applicazione degli articoli 7 e 8, in nessun caso può essere inferiore al corrispondente trattamento spettante o riferito al 31 dicembre 1960 considerato con l'aumento della somma fissa di lire 32.500.

L'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla parte del nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale costituita dalla rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

(*E approvato*).

ART. 10.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.

(*E approvato*).

ART. 11.

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409, i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87, e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

(*E approvato*).

A questo punto l'onorevole Zugno propone un articolo aggiuntivo, che, se non vi sono osservazioni, porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11-bis.

I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

(*E approvato*).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

Poiché agli articoli 12, 13 e 14, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, come sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I. N. A. D.-E. L.) contemplati dall'articolo 36 della legge 11 aprile 1955, n. 379, devono essere considerati anche i sanitari adibiti ai servizi di revisione, ispettivi e ambulatoriali riguardati da apposito contratto a tempo indeterminato.

(È approvato).

ART. 13.

La Fondazione « Centro internazionale radio medico » (C. I. R. M.) eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, è da comprendersi tra gli Enti contemplati dal comma primo dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel comma stesso.

(È approvato).

ART. 14.

Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere a), b), h) ed i) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Le norme contenute negli articoli 12 e 13 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1963 dall'articolo 15 della legge, si applicano fino al 31 dicembre 1964.

L'onorevole Napolitano Francesco ne propone la soppressione.

Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento dell'articolo 15.

(Non è approvato).

Do lettura degli articoli 16 e 17 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 16.

La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, istituita con regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16, è soppressa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge. I compiti, nonché le attività e le passività della predetta Cassa di previdenza vengono attribuiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

(È approvato).

ART. 17.

A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi in base alle seguenti aliquote:

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, 94 per cento;

Cassa per le pensioni ai sanitari, 3,25 per cento;

Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,25 per cento;

Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, 0,50 per cento.

(È approvato).

Passiamo quindi all'esame delle tabelle E, F, G, che porrò in votazione dopo averne dato lettura:

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

TABELLA E.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE RIFERITA AL 1° GENNAIO 1958 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI UTILI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1.

ANNI DI SERVIZIO UTILE	COEFFICIENTE	ANNI DI SERVIZIO UTILE	COEFFICIENTE	ANNI DI SERVIZIO UTILE	COEFFICIENTE
≤ 9	1,000	23	0,942	37	0,851
10	0,990	24	0,940	38	0,842
11	0,981	25	0,938	39	0,833
12	0,973	26	0,936	40	0,825
13	0,966	27	0,932	41	0,817
14	0,962	28	0,927	42	0,809
15	0,958	29	0,921	43	0,802
16	0,956	30	0,914	44	0,796
17	0,954	31	0,905	45	0,791
18	0,952	32	0,896	46	0,786
19	0,950	33	0,887	47	0,781
20	0,948	34	0,878	48	0,776
21	0,946	35	0,869	49	0,773
22	0,944	36	0,860	IV 50	0,770

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

TABELLA F.

IMPORTI MINIMI DELLA RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE CONTEMPLATI
DALLA LETTERA a) DELL'ARTICOLO 2.

Anni di servizio utile	Pensioni normali	Anni di servizio utile	Pensioni normali	Anni di servizio utile	PENSIONI DI PRIVILEGIO		Anni di servizio utile	PENSIONI DI PRIVILEGIO	
					Di categoria diversa dalla prima	Di prima categoria		Di categoria diversa dalla prima	Di prima categoria
		31	102.000	≤ 10	79.100	79.100	31	115.700	188.700
		32	103.700	11	81.300	85.700	32	116.800	191.700
		33	105.200	12	83.400	92.100	33	117.800	194.500
		34	106.500	13	85.500	98.500	34	118.600	197.000
		35	107.700	14	87.600	104.800	35	119.400	199.100
≤ 15	60.000	36	108.700	15	89.700	110.900	36	120.100	201.000
16	63.300	37	109.400	16	91.700	117.000	37	120.700	202.400
17	66.500	38	110.000	17	93.600	122.900	38	121.100	203.500
18	69.600	39	110.400	18	95.500	128.700	39	121.500	204.200
19	72.700	40	110.600	19	97.400	134.400	40	121.700	204.500
20	75.700	41	111.000	20	99.300	139.900	41	121.900	205.000
21	78.600	42	113.800	21	101.000	145.300	42	124.300	206.100
22	81.400	43	119.200	22	102.800	150.500	43	129.100	207.900
23	84.100	44	127.300	23	104.500	155.500	44	136.500	210.300
24	86.700	45	138.200	24	106.100	160.400	45	146.500	213.500
25	89.300	46	152.200	25	107.700	165.100	46	159.300	217.400
26	91.700	47	169.300	26	109.200	169.600	47	175.000	222.100
27	94.000	48	189.800	27	110.600	173.900	48	193.800	227.700
28	96.200	49	213.800	28	112.000	177.900	49	216.000	234.200
29	98.300	≥ 50	241.500	29	113.300	181.800	≥ 50	241.500	241.500
30	100.200			30	114.600	185.300			

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

TABELLA G.

IMPORTI MASSIMI E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI STIPENDI ANNUI PENSIONABILI
DI CUI AL COMMA QUARTO DELL'ARTICOLO 8.

EPOCA DI RIFERIMENTO DELO STIPENDIO ANNUO PENSIONABILE	Importo massimo stipendio annuo pensionabile	COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO CORRISPONDENTI AD ANNI DI SERVIZIO UTILE											
		≤ 37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	≥ 50				
Fino al 31-1-1918	6.100	247,926	254,075	260,223	266,372	272,520	278,669	284,817	290,966				
Dal 1°-2-1918 al 30-4-1919	7.600	198,341	203,260	208,179	213,098	218,016	222,935	227,854	232,773				
» 1°-5-1919 » 31-12-1923	9.900	152,570	156,354	160,137	163,921	167,705	171,489	175,272	179,056				
» 1°-1-1924 » 31-3-1939	18.800	80,300	82,291	84,283	86,274	88,266	90,257	92,249	94,240				
» 1°-4-1939 » 31-3-1940	19.200	78,540	80,488	82,436	84,383	86,331	88,279	90,227	92,175				
» 1°-4-1940 » 21-8-1942	21.100	71,401	73,172	74,942	76,713	78,484	80,255	82,025	83,796				
» 22-8-1942 » 15-8-1944	25.600	58,795	60,230	61,664	63,099	64,533	65,968	67,403	68,837				
» 16-8-1944 » 15-2-1945	35.300	42,570	43,592	44,613	45,635	46,657	47,678	48,700	49,722				
» 16-2-1945 » 30-9-1945	52.900	28,380	29,050	29,720	30,389	31,059	31,729	32,399	33,068				
» 1°-10-1945 » 31-8-1946	110.100	13,640	13,956	14,273	14,589	14,906	15,222	15,539	15,855				
» 1°-9-1946 » 31-5-1947	237.300	6,325	6,469	6,613	6,758	6,902	7,046	7,190	7,334				
» 1°-6-1947 » 31-10-1948	313.500	4,785	4,892	4,999	5,107	5,214	5,321	5,428	5,535				
» 1°-11-1948 » 30-6-1949	401.100	3,740	3,822	3,905	3,987	4,069	4,151	4,234	4,316				
» 1°-7-1949 » 30-6-1951	440.000	3,410	3,484	3,557	3,631	3,705	3,778	3,852	3,926				
» 1°-7-1951 » 31-12-1951	593.000	2,530	2,584	2,637	2,691	2,745	2,798	2,852	2,905				
» 1°-1-1952 » 31-12-1953	634.300	2,365	2,414	2,463	2,513	2,562	2,611	2,660	2,709				
» 1°-1-1954 » 30-6-1955	1.283.200	1,169	1,193	1,217	1,241	1,264	1,288	1,312	1,336				
» 1°-7-1955 » 30-6-1956	1.381.300	1,086	1,108	1,129	1,151	1,173	1,195	1,216	1,238				
» 1°-7-1956 » 31-12-1956	1.500.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernenti nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi », di cui io stesso sono Relatore.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'anno scorso abbiamo approvato la legge sulle nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, legge che è divenuta la n. 1216 del 1961. In questa legge venne riconosciuto opportuno fissare, a sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, la decorrenza per l'applicazione delle disposizioni gravanti sugli atti economici che erano oggetto del provvedimento stesso, cioè tutti i vari tipi di contratto di assicurazione. Poiché la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* è avvenuta il 2 dicembre 1961, le disposizioni trovano applicazione dal primo luglio 1962. La legge, come gli onorevoli commissari ricorderanno, fu emanata il 29 ottobre 1961. Bisogna ora armonizzare il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1961 e la data della decorrenza di applicazione delle disposizioni di cui alla legge stessa. Si è ritenuto opportuno presentare un provvedimento che reca norme integrative alla legge n. 1216 del 1961 che oggi è al nostro esame.

A chiarimento di quanto ho detto, ricorderò che l'articolo 33 della citata legge così si esprime: « Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate, si applicano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell'assicurazione ». Questo spiega il meccanismo del disegno di legge.

L'altro ramo del Parlamento ha già approvato il testo delle norme integrative che oggi sono al nostro esame, tuttavia mi corre l'ob-

bligo di denunciare un fatto in riferimento al provvedimento stesso. In virtù della predetta legge n. 1216 e per effetto delle norme in essa contenute, si è reso necessario regolare tutte le pendenze in corso in merito ai contratti di assicurazione. Senonché, quando sono sorte delle vertenze, è emerso un fatto, che è appunto quello sul quale intendo richiamare l'attenzione dei commissari. Ove sorgano tali vertenze il magistrato richiede la prova certa del pagamento dell'imposta ma questa prova certa non può essere fornita per i seguenti motivi: l'assicurato l'imposta non la paga se non per rivalsa, mentre invece l'assicuratore che ritira il premio e l'ammontare dell'imposta, annota tale ammontare relativo all'imposta stessa sul suo registro provvedendo al pagamento, in unica soluzione, delle imposte annotate. L'assicurato, in relazione a questa procedura, non può fornire, al magistrato, la prova certa del pagamento dell'imposta secondo la richiesta del magistrato stesso.

Dice infatti l'articolo 18 della più volte citata legge n. 1216: « E fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri, di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta per l'eventuale sopratassa ».

Si tratta di un grave inconveniente di carattere tecnico e amministrativo. Noi, comunque, non possiamo modificare il sistema, anche perché la legge oggi al nostro esame ha carattere di urgenza, ma direi che dovremmo occuparci di questo problema al più presto. Invito pertanto il Governo a prendere in esame la questione, dichiarando, in questa sede che la Commissione finanze e tesoro approva la legge oggi in discussione, soprattutto per ovviare alle remore della *vacatio legis*, ma sollecita il Governo stesso a predisporre un provvedimento che abbia lo scopo di sistemare, definitivamente, la situazione che si è venuta a determinare in seguito al disposto dell'articolo 18 della legge 1216.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio l'onorevole Presidente per la chiara relazione che ha svolto e per aver sollecitato l'approvazione di questo provvedimento che vuole eliminare taluni inconvenienti che si sono verificati per effetto della precedente legge n. 1216 del 1961.

In merito al richiamo fatto alla legge 1216 e alla sua applicazione, per quanto concerne

l'articolo 18, assicuro i componenti la Commissione che presto il Governo prenderà l'iniziativa tendente a modificare appunto la legge 1216, al fine di eliminare quegli aspetti particolarmente controversi indicati dall'onorevole Presidente nella sua relazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pasisamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:

« Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 33 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è integrato con i seguenti commi:

« Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori nel secondo semestre dell'anno 1962, gli stessi sono tenuti a presentare all'Ufficio del registro competente, entro il 31 agosto dello stesso anno e con le modalità di cui all'articolo 9, una denuncia dei premi ed accessori, distinti per categorie di assicurazioni e contratti di rendita vitalizia, che si presume possano essere incassati durante tale semestre.

Sulla base della denuncia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il semestre stesso, la quale deve essere corrisposta in due rate eguali scadenti il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 1962.

La liquidazione definitiva dell'imposta sarà effettuata sulla base della denuncia dei premi ed accessori che gli assicuratori debbono presentare, a' termini e per gli effetti del predetto articolo 9, entro il 31 maggio 1963. Nella denuncia dovranno essere distintamente indicati i premi ed accessori incassati nel primo e nel secondo semestre 1962.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva saranno conteggiate sulla

rata trimestrale scadente il 15 giugno 1963 relativa al pagamento dell'imposta liquidata in via provvisoria per tale anno.

Per il pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori fino a tutto il 30 giugno 1962 restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281; per i premi ed accessori incassati entro il sopradetto termine ed iscritti nel registro dei premi successivamente al termine stesso, gli assicuratori sono tenuti a presentare una denuncia complementare entro il 30 settembre 1962 corrispondendo l'imposta relativa nei 15 giorni successivi. Restano altresì ferme le disposizioni degli articoli 6 e 28 del citato regio decreto n. 3281 per le assicurazioni marittime ed aeree e per i contratti di rendita vitalizia stipulati fino a tutto il 30 giugno 1962 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate ai comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate ai comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo ».

Su questo disegno di legge è pervenuta una richiesta da parte della Commissione bilancio, che chiede una proroga per poter esprimere il parere sul provvedimento stesso. Ritengo di aderire alla richiesta della Commissione Bilancio e propongo, pertanto il rinvio dell'esame del provvedimento. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli arti-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

coli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Poiché l'onorevole Longoni, Relatore, è assente e nessuno chiede di sostituirlo, propongo di rinviare l'esame di questo provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine » in Campo Marzio (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio ».

Poiché l'onorevole Patrini, Relatore, è in questo momento assente, propongo di rinviare l'esame del provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Spadazzi: Modifiche alla tassa per la occupazione di aree pubbliche (3810); e dei deputati Raffaelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (3818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge, di iniziativa del deputato Spadazzi: « Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche » e d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Armadori, Mazzoni, Pigni, Nannuzzi, Spallone, Trebbi, Angelino Paolo, Curti Ivano, Cianca, Albertini, Caprara, Nicoletto e Raucchi: « Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ».

Debbo comunicare, a proposito di queste proposte di legge che il Senato ha approvato,

ieri, un provvedimento d'iniziativa del senatore Molinari, che concerne la materia trattata da queste due proposte. Poiché questo provvedimento sarà sottoposto all'esame della nostra Commissione nella seduta di domani, ritengo di chiedere un rinvio della discussione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Riduzione della imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao (3919) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Abrogazione delle disposizioni di leggi istitutive dell'imposta erariale di consumo sul cacao in grani, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao (3438); e dei deputati Cruciani e Gonella Giuseppe: Abrogazione delle disposizioni relative al regime fiscale del cacao (3673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione dell'imposta di consumo sul cacao, sul burro, di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao » e delle proposte di legge: « Abrogazione delle disposizioni di legge istitutive dell'imposta erariale di consumo sul cacao in grani, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao. « Abrogazione delle disposizioni relative al regime fiscale del cacao ».

Poiché l'onorevole Mello Grand, Relatore, mi comunica che non ha ancora approntato la relazione, e chiede una brevissima proroga nell'esame dei provvedimenti, ritengo di poter rinviare la discussione dei provvedimenti ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Trabucchi: Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (2546-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte ». La proposta è stata modificata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zugno ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

ZUGNO, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno, senz'altro, le modifiche introdotte dalla nostra Commissione al testo pervenuto dal Senato. La V Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento ha modificato, a sua volta, il testo da noi approvato.

Le parti che sono state reintrodotte dal Senato, riguardano in sostanza la facoltà, da parte dell'Amministrazione, di accertare il valore del terreno del fondo rustico, quando tale valore è superiore a quello risultante con l'applicazione dei moduli fissi.

Mi sembra che questa innovazione ripara, in effetti, a tutti quegli inconvenienti che si sono verificati in seguito all'entrata in vigore della legge n. 1044 del 1954 e all'entrata in vigore della legge n. 355 del 1959, leggi che avevano voluto introdurre il criterio di una valutazione automatica al fine di agevolare la risoluzione di questioni controverse su valori relativi a beni i quali hanno un parametro fisso.

Ritengo opportuno, tuttavia, precisare che per molti casi, la richiesta di non applicazione del sistema automatico di valutazione era legittima nel caso di terreni in zone montane e zone collinari. Per questi terreni noi potremmo appianare una situazione particolare, senza però evitare di creare una situazione di conflitto che esisteva precedentemente alle disposizioni del 1954 e del 1959. Per questo a me sembra che, accogliendo lo spirito che ha mosso il senatore Trabucchi nel presentare la proposta di legge, era molto opportuno escludere che l'Amministrazione possa punire coloro che ritengono di non poter accogliere quel modulo automatico di valutazione e richiedano, invece, l'applicazione di una stima.

Nell'articolo tre, secondo il testo pervenuto dal Senato, la tassa di successione o di registro si applica sul valore accertato dalle competenti commissioni di merito, senza che sia possibile addivenire ad un accertamento amichevole. Nel caso appunto in cui non vengono accertati questi moduli fissi, l'Amministrazione vieterebbe, per legge, la possibilità di addivenire ad una transazione.

A questo proposito mi sembra che sia stato rotto un principio che è generale e che non vedo perché in questo caso non debba venire applicato.

Circa la soppressione dell'articolo 5 secondo sempre il testo modificato dal Senato non fissi era qui estesa a tutti i trasferimenti, elemento questo fondamentale, nella *ratio legis*, per l'accertamento valutario. Nel caso di una assegnazione, di una divisione di un fondo rustico l'accertamento della valutazione deve aver luogo. Non capisco perché queste due forme, l'assegnazione e la divisione della proprietà, non possono essere messe sullo stesso piano, così come ha voluto intendere il Senato con la soppressione dell'articolo 5.

In definitiva, mi riprometto di presentare alcuni emendamenti sui punti della legge che hanno fatto oggetto di queste mie osservazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

RESTIVO. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se proprio la legge costituisce uno strumento indispensabile per la sistemazione di questa materia. Questa osservazione mi sorge spontanea dopo la relazione che ha fatto l'onorevole Zugno. Materie molto più importanti e compendiose vengono spesso affidate alle circolari ministeriali, per cui non vedo la necessità di fissare in una legge delle norme che potrebbero essere oggetto appunto di una circolare, senza dire che sul testo pervenuto dal Senato io non concordo pienamente, per le ragioni che dirò appresso.

E faccio un'altra considerazione di carattere generale: noi, a mio avviso, stiamo inconsapevolmente usando dello strumento legislativo anche per operare delle distorsioni in buona parte delle leggi, nella sfera di un'attività normativa che rientra nella responsabilità e nella capacità di decisione dell'esecutivo. Detto questo, nasce il sospetto che la legge è voluta non tanto per interpretare una legge già estremamente chiara, ma per introdurre, nella interpretazione di questa legge, un criterio restrittivo che reputo contrastante con i principi generali dell'ordinamento tributario.

Le mie perplessità maggiori riguardano l'articolo 3, emendato dal Senato, nel senso che si è voluto introdurre il concetto che l'interessato quando fa ricorso per chiedere l'applicazione di un determinato tipo di accertamento, decade dal diritto di giungere a un accordo, ad una transazione. È una norma particolare che ritengo ingiusta. Trasferendola nel campo dell'ordinamento generale, ritengo che un concetto simile, cioè che il contribuente, per effetto del ricorso all'amministra-

zione, perde il diritto ad una transazione, viene cioè punito automaticamente, sia sbagliato.

Mi sembra questa, una considerazione che deve essere oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero. Assieme all'onorevole Zugno ho presentato alcuni emendamenti, uno particolarmente su questo punto, ma riterrei opportuno che il Governo ci facesse sentire il suo parere in merito a un concetto che contrasta con quelli costantemente messi in rilievo e perseguiti dall'Amministrazione finanziaria del nostro Paese.

RAUCCI. Il principio, che ha informato il Ministro Trabucchi, nel presentare questo provvedimento, a me sembra giusto. Quando un proprietario ritiene che il valore del suo fondo rustico sia inferiore a quello determinato dai moduli fissi, ha il diritto di chiedere l'accertamento, però, al momento in cui avanza questa richiesta, cioè quando decide di esercitare questo suo diritto, allora deve pagare sulla base di questo accertamento, venendo escluso dalla possibilità di una transazione. D'altra parte non vedo perché l'onorevole Restivo si meravigli tanto di questa norma; ci sono la legislazione tedesca e, mi pare, quella inglese, che prevedono la stessa norma.

RESTIVO. Vorrei ricordare all'onorevole Raucci che, a parte il fatto che i citati esempi delle legislazioni estere in proposito non testimoniano in questo caso, sulla bontà di quegli ordinamenti tributari, noi sosteniamo un principio di carattere generale e anche di carattere giuridico. In un ordinamento tributario, come il nostro, non possiamo introdurre il principio che il ricorrente nel momento stesso in cui decide di avvalersi del diritto al ricorso, venga automaticamente a mettersi nella condizione di chi potrebbe essere punito. Veramente si tratta di una lesione dei principi costituzionali su cui si basa tutto il nostro ordinamento.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo dichiarare che, in questo momento, non posso dare una risposta circa i quesiti posti, anche e soprattutto perché riterrei opportuno sentire il parere del Ministro che è poi anche il presentatore del provvedimento.

Come rappresentante del Governo, in questo momento, di fronte alle proposte che sono state formulate dall'onorevole Zugno e dall'onorevole Restivo, e cioè per quanto concerne il ritorno al testo approvato dalla Camera in precedenza, respingendo le modifiche apportate dal Senato, devo rimettermi al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che la nostra discussione sugli articoli del provvedimento, deve limitarsi agli emendamenti apportati dal Senato. Detto questo, per riassumere brevissimamente la discussione, veniamo al punto in cui stanno le cose. Gli onorevoli Zugno e Restivo chiedono — e spiegano questa loro richiesta con degli emendamenti che sono stati presentati — che si torni al testo approvato dalla Camera, respingendo le modifiche apportate al nostro testo dalla V Commissione del Senato. Il Governo si rimette, su questo punto, alla volontà della Commissione. Se vogliamo procedere nei nostri lavori, debbo avvertire che dovrò porre in votazione gli emendamenti che mi sono stati annunciati.

RESTIVO. Dato che l'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di voler sentire il parere del Ministro, chiedo il rinvio della discussione ad altra seduta in maniera da consentire all'onorevole Trabucchi, che è il presentatore della proposta di legge — quando non era ancora felicemente Ministro — di dirci il suo parere in proposito. Mi pare che questa soluzione sia la migliore anche per quel senso di rispetto che dobbiamo avere verso il presentatore della proposta di legge.

RAUCCI. Pur essendo contrari alle tesi esposte dall'onorevole Restivo e al motivo per cui egli chiede un rinvio della discussione, per un senso di omaggio verso il Ministro Trabucchi, presentatore del provvedimento, ci associamo, da parte del nostro Gruppo, alla richiesta di rinvio, per consentire all'onorevole Ministro di esporci personalmente, in una prossima riunione, il suo parere in merito al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni il seguito della discussione della proposta di legge viene pertanto rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci: Limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza (2812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci: « Limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza ».

A proposito di questo provvedimento debbo comunicare che il Ministero della difesa ha approntato un disegno di legge di ordine generale che riguarda anche la materia particolare trattata in questa proposta di legge Pe-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

trucci. Riterrei quindi di attendere che giunga il provvedimento governativo, prima di esaminare detta proposta. Chiedo pertanto il rinvio della discussione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza » (3764):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (3826):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (3775) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Assennato, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Longoni, Mello Grand, Nicoletto, Patrini, Pezzino, Raffaelli, Raucchi, Restivo, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Valsecchi, Venturini e Zugno.

E in congedo:

Anzilotti.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI